



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 29 – 01 OTTOBRE 2026

Riunione del 23 Settembre 2026

13.26.27 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- S.S. affiliata Fipav in persona del Presidente p.t.
- Sig. L. P. in qualità di Dirigente della S.S. incolpata affiliata Fipav
- Sig. M. P. in qualità di Presidente p.t. della S.S. incolpata affiliata Fipav

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vicepresidente |
| - Avv. Innocenzo Marcello Di Manno. | Componente |

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **S.S. affiliata Fipav** in persona del Presidente p.t., per violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 e 59 R.A.T. FIPAV, e 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver attivato, tramite proprio tesserato Sig. L. P., la procedura di prestito on line di un'atleta minore, senza la preventiva obbligatoria acquisizione sull'apposito modulo L della sottoscrizione dei genitori esercenti la potestà genitoriale sulla stessa;
- il **Sig. L. P.**, quale Dirigente tesserato con la S.S. affiliata Fipav incolpata per violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 e 59 R.A.T. FIPAV, e 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver personalmente attivato la procedura di prestito on line di un'atleta minore, senza la preventiva obbligatoria acquisizione sull'apposito modulo L della sottoscrizione dei genitori esercenti la potestà genitoriale sulla stessa;
- il **Sig. M. P.**, quale Presidente p.t. della S.S. affiliata Fipav incolpata per violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 e 59 R.A.T. FIPAV, e 1 e 75 comma 2 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta posta in essere dal sodalizio che lo stesso rappresenta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto del 20 maggio 2026, a mezzo del quale i genitori esercenti la responsabilità genitoriale di un'atleta minore - denunciavano che la figlia sarebbe stata



ceduta in prestito dal Sodalizio di appartenenza affiliato Fipav ad un altro sodalizio affiliato Fipav in difetto della preventiva obbligatoria acquisizione della loro sottoscrizione sull'apposito "modulo L". A sostegno delle ragioni addotte gli esponenti allegavano: i moduli "L" ed "L2", rispettivamente relativi all'operazione di tesseramento in prestito dell'atleta (effettivamente privo della necessaria firma dei genitori) ed al successivo recesso; talune comunicazioni *mail* intercorse sia con il Sodalizio incolpato sia con suoi tesserati (ossia, più precisamente, con il Sig. P. L., con l'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti Fipav e con il Comitato Territoriale Fipav di appartenenza); come pure, alcuni *screenshots* di messaggi *whatsapp* intercorsi sia con il Sig. P. L. sia con il Sodalizio ricevente affiliato Fipav.

Per converso, gli incolpati assumevano una condotta inerte e rimanevano completamente assenti nella fase istruttoria, tanto da costringere la Procura Federale ad acquisire la nota del Settore Affiliazioni e Tesseramento, la quale confermava la mancata sottoscrizione del modulo L. A mente di quanto sopra, la procura Federale, con atto dell'11.06.2026, concludeva le indagini e procedeva al deferimento degli incolpati con relativo atto del 22.06.2026 (Reg. n. 125/2025-26).

Il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all'instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - e, per l'effetto, convocava le parti per l'udienza del 23.09.2026.

Solo in data 17/09/2026 gli incolpati facevano pervenire, per il tramite del loro legale di fiducia Avv. Stefano Reggianini, una memoria difensiva con la quale - pur ammettendo di aver attivato la procedura *on line* di trasferimento dell'atleta minore senza essere in possesso del modulo "L" debitamente sottoscritto dai genitori della minore - tentavano di giustificare la condotta posta in essere, dichiarando che il trasferimento sarebbe stato richiesto più volte dal padre dell'atleta minore e che, in ogni caso, tale trasferimento era stato poi oggetto di recesso in data 30/10/25. Ed ancora, nella suddetta memoria veniva specificato che la procedura *on line* del trasferimento era stata attivata dal dirigente Sig. P. L. all'insaputa del Presidente Sig. M. P., il quale aveva appreso dell'accaduto solo a seguito del recesso.

A detta udienza compariva, per la Procura Federale, l'Avv. Vincenzo Maccarone, il quale illustrava il deferimento, concludendo per l'accertamento della responsabilità degli incolpati e per la conseguente applicazione nei loro confronti di idonea sanzione.

Comparivano, altresì per la società incolpata, il Sig. P. M. *n.q. di presidente* ed il Sig. P. L. in qualità di dirigente tesserato, entrambi assistiti dall'Avv. Stefano Reggianini, il quale si riportava alla



memoria in atti e confutava gli addebiti mossi nei confronti dei suoi assistiti, eccependo presunte richieste formulate dal padre dell'atleta relativamente alla volontà di quest'ultima di essere trasferita in prestito presso un'altra società affiliata Fipav. Ed ancora, a sostegno della linea difesa adottata il difensore ribadiva che in data 30/10/2025 aveva avuto luogo il recesso del trasferimento in accordo con l'altra società affiliata Fipav. L'Avv. Reggianini concludeva per il proscioglimento da ogni accusa degli incolpati ed, in via subordinata, per l'applicazione di una sanzione minima nei confronti di ciascuno di essi.

Il Tribunale Federale si è, quindi, ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione oggetto del presente procedimento, ritiene che le circostanze poste a fondamento dello stesso siano documentalmente provate e che la condotta contestata sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento. Inoltre, i fatti oggetto di contestazione non sono stati smentiti dagli incolpati, confermando così l'assenza della sottoscrizione del modulo "L" necessario per procedere al trasferimento in prestito di un atleta presso un Sodalizio diverso da quello di appartenenza e a nulla rilevando che sia stato il dirigente tesserato sig. P. L. ad attivare la procedura *on line* di trasferimento. È pacifico, infatti, che l'atleta sia stata trasferita dal proprio sodalizio di appartenenza all'altro sodalizio affiliato Fipav, in data 27.10.2025, senza la preventiva acquisizione della sottoscrizione sul Modulo "L".

Il Tribunale, pertanto, rileva come gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovino fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV, che pongono in capo ai Presidenti dei sodalizi che procedono anche per quanto riguarda il trasferimento di un atleta il preventivo obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti (o dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, in caso di atleti minori) sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

In tema di procedura *on line*, infatti, la sottoscrizione del relativo modulo da parte dell'atleta (ovvero, in caso di atleti minorenni, dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale), deve essere raccolta preventivamente, ad esclusiva cura ed onere del Presidente, prima di procedere con l'attivazione del prestito.

L'illecito, quindi, si perfeziona al momento della non veritiera dichiarazione che viene inviata *on line* alla FIPAV. Errava, dunque, il Presidente allorquando certificava la completezza della



documentazione necessaria al trasferimento nonostante l'assenza dell'autorizzazione genitoriale all'uopo necessaria.

La giustificazione addotta dagli incolpati relativamente al recesso del trasferimento avvenuto in data 30/10/2025 non sminuisce la portata illecita della condotta posta in essere dalla società e dai suoi rappresentanti, poiché l'illecito era ormai già giunto a consumazione al momento della trasmissione della dichiarazione di cui sopra.

Pertanto, la condotta degli incolpati si pone in totale distonia con il tessuto regolamentare federale, risultando, per l'effetto, meritevole di idonea sanzione, in quanto posta da tesserati FIPAV.

Accertata, dunque, la responsabilità disciplinare degli incolpati per gli addebiti agli stessi ascritti, il Collegio ritiene di accogliere le sanzioni proposte dalla Procura.

P. Q. M.

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del Sig. P. M. *n.q.* per mesi 3 (tre); del Dirigente tesserato sig. P. L. per mesi 3 (tre) e la sanzione della multa di € 300,00 (euro trecento00) a carico del sodalizio incolpato in persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 27 Settembre 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 01 Ottobre 2026